



UFFICIO IV – “Bilancio, Contabilità generale e Adempimenti fiscali”

Roma, 17/06/2010
Prot. n. 4089/10
Tit.: V Cl: 6

Ai Direttori delle Strutture di Ricerca

Ai Responsabili amministrativi delle Strutture di
Ricerca

e p.c. Ai Direttori di Dipartimento

OGGETTO: Decreto legge 31 maggio 2010, n.78 – Prime istruzioni operative

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, si forniscono alcune utili indicazioni volte a coordinare gli adempimenti che ogni Struttura di ricerca deve necessariamente effettuare.

Nuove disposizioni sulle missioni:***1) Missioni all'estero:***

L'art. 6 comma 12 ha disposto che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto*

con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero".

In considerazione di quanto sopra e in attesa di conoscere l'effettiva portata applicativa di tali disposizioni, si ritiene che, salvo modifiche in sede di conversione o successive diverse disposizioni interpretative o direttive da parte dei ministeri, in particolare per ciò che concerne questa fase transitoria (missioni già autorizzate, missioni in corso), a decorrere dal 31/05/2010, per le missioni all'estero, non sarà possibile corrispondere la diaria giornaliera.

Nelle more di definizione del decreto interministeriale dei limiti di spesa di vitto e alloggio per le missioni all'estero, potrà essere rimborsata, salvo conguaglio, la spesa per il pernottamento entro i limiti previsti dal previgente ordinamento.

Per ciò che concerne le spese di vitto, potranno essere rimborsate solo successivamente all'emanazione del decreto interministeriale, pertanto, s'invita ad informare il personale che dovesse recarsi in missione all'estero, o che vi si trovi attualmente, a conservare i documenti giustificativi della spesa.

2) Utilizzo mezzo proprio:

Nel medesimo articolo è disposto inoltre che *"A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della Legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs 165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".*

Secondo quanto statuito, a decorrere dal 31/05/2010 non potranno essere rimborsate le indennità chilometriche e i pedaggi autostradali per l'uso del mezzo proprio in missione.

Premesso quanto sopra, questa Direzione Amministrativa, sentito anche il parere del Collegio dei revisori dei conti, ritiene che, salvo diverse disposizioni in merito e solo limitatamente al periodo di validità della polizza assicurativa KASKO per i dipendenti INAF (attualmente per l'intero anno 2010), l'uso del mezzo proprio possa essere autorizzato ove ne ricorrano i presupposti.

In tal caso l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è finalizzata alla sola copertura assicurativa del dipendente inviato in missione e non dà comunque diritto alla corresponsione dell'indennità chilometrica e delle altre spese connesse.

Altre disposizioni:

Si riportano, a titolo informativo, alcune delle ulteriori disposizioni di contenimento della spesa pubblica indicate nel Decreto Legge n. 78/2010.

1) Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

L'art. 6, comma 8 del Decreto legge stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 non si possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta dell'anno 2009 per le medesime finalità.

Solo per quanto concerne l'organizzazione di convegni il predetto limite non si applica all'INAF.

2) Spese per sponsorizzazioni

L'art. 6, comma 9 del Decreto legge stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni.

3) Spese per missioni

L'art. 6, comma 12 del Decreto legge stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 non possono essere effettuate spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

4) Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture

L'art. 6, comma 14 del Decreto legge stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta nel 2009; il predetto limite può essere derogato, solo per l'anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.



Com'è noto entro 60 giorni il decreto legge 31 maggio 2010, n.78 dovrà essere convertito in legge con la possibilità che le disposizioni in esso contenute siano oggetto di modifica o eliminazione.

Sarà cura di questa Direzione Amministrativa comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto innanzi riportato nonché fornire le prime soluzioni pratiche anche a seguito delle circolari interpretative che saranno emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Eventuali quesiti per tutto quanto concerne il trattamento di missione possono essere inviati all'indirizzo e-mail daniela.gentili@inaf.it.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

D.ssa Laura Proietti